



Avv. Laura Paolucci

Webinar

La contrattazione d'istituto dopo il nuovo CCNL scuola

14 settembre 2018



Finalità e oggetto del webinar

Vogliamo evidenziare le **principali novità** introdotte in tema di relazioni sindacali e in particolare di contrattazione collettiva integrativa a livello di istituzione scolastica

Esaminiamo:

1. Il quadro complessivo
2. Le relazioni sindacali
3. La contrattazione integrativa (tempi, materie e procedure)



1. Il quadro complessivo

- Il rapporto tra fonte legale e contrattazione collettiva, **quale regola per l'interpretazione** (artt. 2 e 40 D.Lgs. n. 165/2001; con riferimento alla valutazione art. 9 e 19 D.Lgs n. 150/2009, come modificati dai DDllggss nn74 e 75/2017): **norme legislative presupposte**
- Un contratto unico per più settori (Università, AFAM, scuola, ricerca): parte comune/specifiche sezioni; sopravvivono le norme del CCNL 2007 per le parti non modificate
- Da quando? Dal 20 aprile 2018, giorno successivo alla data di stipulazione (19 aprile), salvo diversa specifica disposizione
- Definizione di “comunità educante” (art. 24)? Art. 3 Dlgs 297/1994 “comunità scolastica”



1. Art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 75/2017 “Fonti” (tra legge e contrattazione collettiva)

“Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano **o che abbiano introdotto** discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili [~~solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge~~]”



1. Ambito della contrattazione collettiva (art. 40, 1 co Dlgs 165/01)

Nelle materie relative alle **sanzioni disciplinari**, alla **valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio**, alla **mobilità**, la contrattazione collettiva è consentita **nei limiti previsti dalle norme di legge**. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Sono **escluse** dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 ottobre 1992, 431.



1. Per es., con riferimento alla valutazione

D.Lgs 150/2009 con riferimento agli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale (art. 9) e ai criteri per la differenziazione delle valutazioni (art. 19)

Ricordando che, **nel quadro normativo previgente:**

- D.lgs. 141/2011 (artt. 2 e 6) di “sospensione” dell’efficacia dell’art. 19 D.Lgs n. 150/2009 fino “alla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009”
- Il DL 95/2012 conv. in L. n 135/2012 (art. 5, co 11-11 sexies): detta(va) le fasce di incentivazione



1. Per es., con riferimento alla valutazione

L. 107/2015 art. 1, co 126 ss bonus per la valorizzazione del personale docente

Il CV individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

L. 205/2017 art. 1, co 592, 593 ampliamento MOF per a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.



1. Per es., con riferimento alla valutazione

Art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017 “Criteri per la differenziazione delle valutazioni”

“1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell' art. 40 comma 3 bis del D.Lgs 165/2001, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e **fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.**

2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato”.



1. La questione è quindi questa, da tenere presente quale regola interpretativa:

- La contrattazione collettiva non potrebbe legittimamente “toccare” i criteri di valutazione della performance individuale del personale pubblico né scolastico, perché ciò non è previsto nella L n. 107/2015 che detta i criteri di valutazione e perché l’art. 19 anche nel nuovo testo del D.Lgs n. 150 individua in generale in modo molto specifico l’ambito di competenza di questa, con riferimento ai (soli) criteri di differenziazione
- Solo nelle materie e nei limiti attribuiti alla competenza della contrattazione collettiva, questa ha la forza di rendere inapplicabili “definitivamente” norme legislative, anche in assenza di espressa previsione in tal senso contenuta nella legge (art. 2 nuovo testo D.Lgs 165/2001)



2. Le relazioni sindacali

Sono disciplinate dal combinato disposto:

- di norme di Parte comune (**artt. 4-9**, ma anche **art. 20**) e
- di norme delle Sezioni dedicate (Sezione Scuola, **artt. 22 e 23**)



2. Le relazioni sindacali

Sono distinte (art. 4) in:

- Strumenti di partecipazione (informazione, confronto, organismi paritetici di partecipazione)
- Contrattazione integrativa (a livello nazionale e locale)



2. Informazione (artt. 5 e 22, co 9)

Informazione (ex preventiva)

Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa costituendo il presupposto per la loro attivazione (art. 5, co 4)

L'informazione è data dal DS in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico (art. 5, co 6)

Informazione (ex successiva)

I soggetti sindacali ricevono **a richiesta** le informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del CCNL (art. 5, co 5)

Nonché a livello di istituzione scolastica ed educativa:

- b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.



2. Confronto (artt. 6 e 22, co 8)

Il confronto è sostanzialmente un incontro che segue, a richiesta dei soggetti sindacali (anche singolarmente) o su proposta della amministrazione, all'invio (obbligatorio) da parte della Amministrazione degli elementi conoscitivi sulle materie oggetto di contrattazione

L'art. 6 detta la tempistica (5 gg per la richiesta/max 15 gg per lo svolgimento).

Sono oggetto di confronto a livello di istituzione scolastica ed educativa (art. 22, co 8):

b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

La contrattazione integrativa è triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

Art. 7 co 6 Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

Art 7 co 7 Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

Art. 40 3-ter D.Lgs 165/2001

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo.



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

- c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

Materie di cui alla procedura del comma 6 dell'art. 7 (1/2)

- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
- c6) criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

Materie di cui alla procedura del comma 6 dell'art. 7 (2/2)

- c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.



3. Contrattazione integrativa a livello di is (artt. 7 e 22, co 4, lett c)

Materie di cui alla procedura del comma 7 dell'art. 7

- c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto;
- c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;



3. Contrattazione integrativa a livello di is da quando?

L'efficacia di queste nuove disposizioni in tema di contrattazione integrativa d'istituto, con particolare riferimento ai criteri di distribuzione del bonus riguarda anche l'anno scolastico 2017/18?

IL CCNL è stato sottoscritto il 19 aprile 2018.

Parere ARAN del 19 luglio 2018 (esclusione per l'as 2017/2018)

Rettifica ARAN 29 agosto 2018 (inclusione per l'as 2017/2018)

Valore giuridico ed effetti.

Cosa fare?



3. Contrattazione integrativa e interpretazione autentica (artt. 7 co 2)

Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.



Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

Le opinioni espresse costituiscono pensiero dell'autore e non impegnano l'amministrazione di appartenenza.

Grazie per la comprensione

Laura Paolucci



«La contrattazione d'istituto dopo il nuovo CCNL scuola»

Avv. Laura Paolucci

Per info e comunicazioni:

info@italiascuola.it

www.italiascuola.it